

A [REDACTED]

REP 6941/17



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 marzo 2017, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.pc. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 81757 R.G. dell'anno 2015, vertente

tra

[REDACTED] nato in Mali [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Pietro Mascagni n.186, presso lo studio dell'avv. Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso;
ricorrente

e

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente - contumace

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

[REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.12.15 il richiedente ha proposto opposizione avverso la decisione del 14.10.2015 notificata il 9.12.2015 con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente rivolta al riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: " *IN VIA PRELIMINARE* disporre affinché il Sig. [REDACTED] possa essere autorizzato alla permanenza sul territorio nazionale nelle more del giudizio ; *IN VIA PRINCIPALE* riconoscere al Sig. [REDACTED] la protezione internazionale, annullando la decisione della suddetta Commissione; *IN VIA SUBORDINATA*, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale riconoscere a [REDACTED] il diritto di asilo politico nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c.3 della Costituzione con conseguente autorizzazione alla P.S. per il rilascio di permesso di soggiorno valido a termini di legge. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e seguenti D.lgs. 25/2008 ed , in subordine, alla protezione umanitaria in Italia .".

Il Ministero dell'Interno, non si è costituito in giudizio, né ha trasmesso le proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni espresse nel provvedimento impugnato come riportate in epigrafe.

In sede istruttoria è stata disposta la sola identificazione del ricorrente atteso che non sono state formulate richieste istruttorie specifiche.

All'udienza di prima comparizione del 22.09.16 il ricorrente esibiva valido certificato di nascita della Repubblica del Mali recante le esatte generalità e l'esatta data di nascita, il tutto come riportato in epigrafe come "alias".

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla domanda svolta in via principale deve rilevarsi che in base alla Convenzione di Ginevra lo *status* di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere

perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3 nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Ciò premesso, secondo quanto riportato nella narrativa del provvedimento opposto, risulta che il ricorrente, [REDACTED] ha esposto: *"di essere stato fidanzato per 4 anni con una ragazza che la avrebbe , voluto sposare ma di avere incontrato l'opposizione sia della famiglia della ragazza, che la aveva promessa ad un altro, sia della propria famiglia , che si opponeva a una scelta contraria alle tradizioni e voleva che la ragazza rispettasse il volere dei genitori; di essere stato ritenuto da tutto il villaggio responsabile della morte di un amico, che si era frapposto tra la sua famiglia e quella della ragazza, per separare i contendenti durante una lite relativa al matrimonio della ragazza, che stava degenerando ; di essere stato invitato dalla famiglia ad abbandonare immediatamente il villaggio per evitare la morte ; di avere deciso di lasciare il Paese, mentre la ragazza rimaneva nel villaggio ,senza sposarsi ;di avere raggiunto la Libia , dove viveva per due anni e lavorava in condizioni di sfruttamento , fino a raggiungere in Italia ; di non voler tornare in Mali , in quanto teme per la sua vita a causa di quanto e' accaduto nel suo villaggio;"*.

All'esito di tali prospettazioni non può ritenersi che il ricorrente sia stato vittima di una persecuzione o discriminazione *ad personam* posta in essere specificamente ai suoi danni e pertanto, in assenza delle motivazioni di ordine etnico, religioso, sociale, razziale previste dalla Convenzione di Ginevra, la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato va pertanto rigettata.

Malgrado la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta misura, devono comunque esaminarsi gli elementi richiesti per la misura di grado inferiore ovvero sia la protezione internazionale sussidiaria, applicabile anche di ufficio, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano.

Nella valutazione delle condizioni generali del paese di provenienza può senz'altro farsi riferimento a quanto riporta l'UNHCR "Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)".

Considerato che non si rinvergono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento nel corso del 2016 delle condizioni del paese sotto il profilo dell'esplosione di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale, e che, in particolare, la zona di provenienza del richiedente (**Kayes**) è espressamente considerata estranea alle zone di maggiore tensione.

Atteso che la protezione sussidiaria è correlata all'allegazione e dimostrazione di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Rilevato che le notizie riportate dalla difesa del ricorrente oltre ad essere incongrue si limitano a riferire di situazioni di instabilità e di limitati episodi di violenza localizzata, ma non evidenziano scontri tra fazioni opposte, di portata significativa, e soprattutto non si lamentano vittime civili.

Ritenuto quindi che l'istanza del ricorrente non possa trovare accoglimento apparendo la concessione della protezione umanitaria adeguata alle esigenze di tutela del richiedente.

Considerato, in particolare, che "in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la

stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore" (Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011);

Ritenuto, infine, che la natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione [redacted] e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

p.q.m.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

- attribuisce a [redacted] lo status di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma VI, del d.lgs. 268/98;
- dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 30 marzo 2017

IL GIUDICE

[redacted signature and stamp]